



IL PERSONALE DOCENTE

Capo III



2 maggio 2024

Delibera del Consiglio di Istituto n. 90

IC Dosolo Pomponesco Viadana



Il Ministro dell'Istruzione e Merito

Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana

46030 San Matteo Delle Chiaviche, Via Colombo, 2
tel. 0375 800 041 Ufficio San Matteo – tel. Ufficio Dosolo342 834 5995
Sito: www.icdosolopomponescoviadana.edu.it

Email: mnice83000q@istruzione.it, icdpsp@icdosolopomponescoviadana.edu.it, [Pec:mnice83000q@pec.istruzione.it](mailto:mnice83000q@pec.istruzione.it)

IC Dosolo Pomponesco Viadana - Regolamento d'Istituto

Delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 02-05-2024

CAPO III - Il personale docente

Art. 16 – Compiti educativo-didattici del docente

Il personale docente è chiamato al rispetto e all'applicazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa redatto dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto e del presente documento Regolamento d'Istituto.

Il personale docente è chiamato a

- utilizzare quotidianamente il registro elettronico
- individuare e proporre, attraverso la programmazione, i saperi essenziali e significativi operando scelte responsabili all'interno delle Indicazioni Nazionali;
- tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dell'alunno allo scopo di favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere eventuali problemi;
- rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento in un'ottica di progressivo miglioramento
- valutare regolarmente e periodicamente;
- utilizzare il dialogo come strumento educativo;
- creare all'interno della classe un clima collaborativo e accogliente nel quale l'alunno possa lavorare con serenità;
- sostenere gli alunni in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche individuale, nei limiti dell'organico assegnato;
- promuovere, quando ne sorge l'esigenza, momenti di conversazione e di confronto su eventuali problematiche emerse all'interno della classe;
- concordare con gli alunni le regole comunitarie in modo da favorirne la condivisione e l'interiorizzazione;
- stimolare gli alunni ad un costante riordino del materiale proprio e altrui;
- assegnare compiti che consistano in un momento di riflessione e/o esercitazione su un'attività già svolta in classe;
- concordare la distribuzione dei compiti all'interno della settimana, al fine di evitare eccessivi carichi giornalieri e in modo da non sovraccaricare sia i fine settimana che le vacanze;

- garantire un'adeguata sorveglianza in tutte le fasi della giornata scolastica;
- concordare la distribuzione nell'arco della settimana dei materiali da portare a scuola in modo da non aumentare eccessivamente il peso dello zaino.

Il docente è chiamato alla correttezza del linguaggio e al rispetto dell'altro, sia esso alunno o adulto.

Il docente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

Al fine di garantire i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

Art. 17 – Il docente e la vigilanza

Si richiama l'attenzione sull'importanza della vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047-2048 del Codice Civile, artt. 85 e seguenti del Codice Penale, art. 61 della L. 312/80, D. L.vo 626/94, D. Lvo 151/01).

Nei punti che seguono sono brevemente riepilogati gli obblighi e gli impegni relativi a questo importante e delicato aspetto dell'organizzazione scolastica.

Gli obblighi di vigilanza sugli alunni e gli impegni per la sicurezza a cura degli operatori scolastici decorrono dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali scolastici sino all'uscita. La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi o locali esterni alla scuola o in orario aggiuntivo.

Si ricorda che i docenti, all'inizio mattutino delle lezioni, devono trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio legale dell'attività; i docenti assistono gli alunni anche durante l'uscita al termine delle lezioni (art. 27 c. 5 CCNL).

In caso di attività parascolastiche, attività di integrazione formativa (laboratori e progetti vari), visite guidate, ecc., gli obblighi di vigilanza sono estesi all'intero arco temporale di durata delle dette attività, inclusi i tempi destinati ai trasferimenti individuali o collettivi e riguardano tutti i docenti e gli esperti coinvolti.

Ferme restando la competenza e l'autonomia decisionale dei docenti, il dirigente scolastico può impartire anche verbalmente, istruzioni per disciplinare la mobilità degli alunni in occasione dell'ingresso, dell'uscita, della ricreazione, ecc.

In caso di allontanamento dell'insegnante dalla classe, l'insegnante medesimo richiederà l'intervento del collaboratore scolastico più vicino; in caso di uscita degli alunni dall'aula durante le lezioni, la vigilanza compete all'insegnante e al personale collaboratore scolastico più vicino. Gli operatori scolastici intervengono, **indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto tra alunni**. Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni impartite, in occasione dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi.

La vigilanza è esercitata inoltre:

- nei confronti degli **alunni diversamente abili** o che manifestino specifici ed accertati comportamenti di rischio; tali comportamenti dovranno essere portati all'attenzione del consiglio di interclasse e segnalati al dirigente scolastico per l'adozione di ogni eventuale provvedimento straordinario;
- (scuola primaria e secondaria di 1° grado) Durante lo svolgimento dell'intervallo per la ricreazione antimeridiana da parte dei docenti individuati nel piano "Turni di assistenza docenti durante la ricreazione" e dai docenti in servizio durante il

tempo mensa, nell'accesso ai servizi igienici (in particolare nella scuola dell'infanzia

- (Scuola primaria e secondaria di 1° grado) I cambi di classe tra docenti devono avvenire in modo rapido. Nell'eventualità in cui una classe accolga uno o più alunni per i quali siano stati accertati e portati all'attenzione del consiglio di classe/interclasse comportamenti a rischio (tentativi ripetuti di fuga, aggressioni, atti vandalici, ecc.). Il docente in uscita:
 - Attende nell'aula il collega subentrante (quest'ultimo provvederà allo spostamento rapidamente);
 - Richiede la temporanea vigilanza del collaboratore scolastico o del docente di sostegno/in presenza sulla classe che da lui viene lasciata;
 - Fornisce le relative istruzioni al collaboratore scolastico affinché questi eserciti la vigilanza provvisoria sull'eventuale classe nella quale deve trasferirsi.

Il coordinatore di plesso organizza la sorveglianza durante la ricreazione e all'uscita da scuola, cui è tenuto tutto il personale

Tutto il personale ha **l'obbligo di segnalare al dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate**. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

Art. 18 – Il docente e l'uscita da scuola degli alunni

- **Al momento dell'uscita gli alunni di norma, devono essere presi in consegna dai genitori, affidatari o persone da questi delegate.** In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire agli insegnanti di classe la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.
- Le autorizzazioni **all'uscita autonoma degli alunni formulate dai genitori/tutori degli studenti delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono accolte ai sensi dell'art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017.** Non saranno accettate autorizzazioni verbali o su format di altre scuole (sono accettate solo autorizzazioni formulate su apposito modello dell'istituto). I coordinatori di classe collaboreranno con il dirigente nella valutazione delle condizioni di sicurezza dell'uscita autonoma rilasciate dalle famiglie. Nei casi in cui la scuola valutasse che non ci fossero le condizioni specifiche di sicurezza per l'uscita autonoma il dirigente provvede alla segnalazione della propria valutazione alla famiglia. In questi casi i coordinatori di classe saranno invitati a far sottoscrivere la presa visione di questa comunicazione da parte di entrambi i genitori/tutori.
- Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado dovranno essere **accompagnati dai docenti dell'ultima ora di lezione fino alla porta** di uscita dalla scuola.
- **Il percorso degli alunni dalla scuola alla palestra e dalla palestra alla scuola dovrà essere vigilato dal docente.** Nel caso lo stesso sia impossibilitato, dovrà provvedere e allertare un collaboratore scolastico.

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- Richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- Provvederà ad avvisare i familiari;
- Nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza.

Art. 19 – Il docente e gli infortuni degli alunni

In caso di infortunio, l'insegnante o il collaboratore scolastico presente durante le attività in cui si è verificato l'infortunio provvederà ad avvisare tempestivamente l'ufficio alunni per le vie brevi e redigerà, con la massima tempestività **una sintetica relazione sull'accaduto, ai fini della procedura assicurativa, da consegnare all'ufficio di segreteria**, che dovrà contenere:

- data ora e dettagli relativi al luogo e al contesto in cui è avvenuto l'infortunio;
- generalità dell'alunno, sede e classe, ecc.;
- dinamica dell'incidente;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate

Il docente avviserà la famiglia che qualora si recasse al pronto soccorso con l'infortunato dovrà consegnare il referto all'ufficio di segreteria o alla scuola che si farà tempestivamente da tramite.

Art. 20 – Il docente e il divieto di fumo

La scuola è istituzionalmente impegnata a far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

È quindi posto il divieto di fumo nelle strutture e nei locali dell'istituto.

Il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali. Per locale "aperto al pubblico" s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti.

Il divieto va comunque applicato anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per le riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, bar.

Nei locali apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura. Altresì il divieto viene esteso a tutte le aree esterne ed alle scale di emergenza esterne.